

agenzia del
Territorio

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO
DI UN SISTEMA D'INTERSCAMBIO DATI TRA L'AGENZIA
DELLE ENTRATE E L'AGENZIA DEL TERRITORIO**

Stipula:

Decorrenza:

Scadenza:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA D'INTERSCAMBIO DATI

TRA

L'**Agenzia delle Entrate** con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n.426 (Codice Fiscale 06363391001), rappresentata dal Direttore Generale dott. Massimo Romano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia delle Entrate;

E

L'**Agenzia del Territorio**, con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 (Codice Fiscale 06455481009) rappresentata dal Direttore Generale dott. Mario Picardi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia del Territorio;

Visto

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 57 istitutivo delle Agenzie fiscali;
- l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato "codice", il quale dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - prevede all'art. 43, comma 4, che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente protocollo d'intesa, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

Convengono e Stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

Con il presente protocollo d'intesa, le Parti, in qualità di titolari dei trattamenti dei dati di rispettiva pertinenza, intendono attuare una gestione del sistema di interscambio dati che, conformemente al modello di cooperazione tra sistemi informatici della pubblica

amministrazione, sia idonea a soddisfare le reciproche richieste di servizi informativi per i fini istituzionali di entrambe le Agenzie.

Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte anche avvalendosi delle società affidatarie dei servizi, le quali sono soggette agli stessi obblighi delle Parti.

Articolo 2

(Accesso ai dati)

Il sistema di interscambio di dati di cui all'articolo 1 mette a reciproca disposizione delle Parti, per i fini ivi indicati, il contenuto delle banche dati dei rispettivi sistemi informativi per la fornitura periodica dei flussi di dati e per l'accesso on line comunque connessi alle finalità di cui all'art. 1.

Articolo 3

(Modalità di trasmissione dei dati)

Le Parti, fatti salvi i vincoli derivanti dai rispettivi ordinamenti, si impegnano a concordare le modalità più idonee per l'accesso e la trasmissione dei dati.

Art. 4

(Riservatezza dei dati)

Nello svolgimento delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente protocollo d'intesa, le Parti si impegnano ad attuare le misure per la protezione dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, anche mediante l'adozione di procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Le Parti si impegnano, altresì, a designare tra il proprio personale dipendente, o tra quello delle società affidatarie dei servizi di cui all'art. 1, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati, secondo quanto disposto agli articoli 29 e 30 del citato d.lgs. n. 196/2003.

E' fatto divieto alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in attuazione del presente protocollo d'intesa per fini diversi da quelli indicati all'art. 1 ovvero, a pena di risoluzione del medesimo protocollo d'intesa, di cederle o comunicarle a terzi diversi dalle società affidatarie di cui all'art. 1.

Art. 5

(Comitato di Coordinamento)

La gestione tecnico-operativa ed il coordinamento delle attività rientranti nell'ambito del presente protocollo d'intesa sono affidati ad un Comitato di Coordinamento composto da:

per l'Agenzia delle Entrate,

- 1 rappresentante dell'Ufficio Sistemi e Processi;*
- 2 rappresentanti della DC Accertamento;*
- 2 rappresentante della DC Servizi ai Contribuenti;*
- 1 rappresentante della DC Audit e Sicurezza;*

Il rappresentante della Sogei (gruppo Entrate).

per l'Agenzia del Territorio,

Il rappresentante della DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare

Il rappresentante della DC Osservatorio del Mercato Immobiliare

Il rappresentante della DC Organizzazione e Sistemi Informativi

Il rappresentante della Sogei (gruppo Territorio)

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta le parti lo richiedano. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale, tra i componenti del Comitato medesimo; per il primo anno la Presidenza è attribuita ad un rappresentante dell' _____ .

Art. 6

(Durata e oneri)

Il presente protocollo ha durata triennale ed ha effetto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile, per un ulteriore triennio, per espressa volontà delle Parti, manifestata formalmente almeno 60 giorni prima della scadenza.

Le Parti si impegnano a sostenere gli oneri connessi alle attività di propria competenza.


Art. 8

(Imposte e tasse e foro competente)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso (art.4, tariffa parte II, D.P.R.131/86). Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Roma, li _____

PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE



PER L'AGENZIA DEL TERRITORIO

